

baCOMUNE DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

Repertorio n. 15980 del 10 Giugno 2020.

Oggetto:CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE

ALL'INTERVENTO "MOBILITA' DOLCE TRA CITTA' E CAMPAGNA" – COD. PROGETTO

A0404.14 A VALERE SULLE RISORSE DEL POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE

PRIORITARIO IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" – AZIONE 4.4

"INTERVENTI PER L'AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E

SUB URBANE". CUP: J79J18000160008 - CIG : 7926839A78

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **10** del mese di **Giugno**, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Vito Tenore, Segretario Generale del Comune di San Severo, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- l'arch. **Fabio Mucilli** nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., Dirigente del Comune di San Severo e R.U.P. dell'intervento, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) della legge 18 agosto 2000 n. 267 ed in virtù di decreto sindacale n.7 del 14.2.2020, domiciliato per la carica presso la sede comunale C.F. 00336360714, di seguito denominato semplicemente «Stazione Appaltante»;
- il sig. **Pasquale Dipergola** nato a ...*omissis*... il ...*omissis*... e residente a ...*omissis*... alla via ...*omissis*..., in qualità di legale rappresentante dell'impresa FRANCO DIPERGOLA S.r.l. con sede in Carapelle -SS16 Km 692.800 snc, P. IVA 03981150711, di seguito denominato «Appaltatore»;

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia ha approvato l'“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 45 del 13/04/2017, a valere sul P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4;
- con Delibera di G.C. n. 186 del 26/07/2018 il Comune di San Severo ha aderito all' Avviso pubblico presentando la proposta di “Mobilità Dolce tra Città e Campagna” elaborata al livello di Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica;
- con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 43 del 12/12/2017, da ultimo rettificata con determinazione dirigenziale n. 11 del 13/04/2018, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, nell'ambito della quale il progetto presentato dal Comune di San Severo risulta tra quelli ammessi alla successiva fase negoziale;
- con Delibera di G.C. n. 124 del 14/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Mobilità Dolce tra Città e Campagna” di importo complessivo pari ad € 1.280.000,00, ridefinito in esito alla fase negoziale svoltasi presso gli Uffici del competente Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia nelle riunioni del 19/03/2018, del 28/05/2018 e del 11/06/2018;
- la Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 34 del 4/10/2018 ha ammesso a finanziamento l'intervento “Mobilità dolce tra Città e Campagna” – Soggetto attuatore Comune di San Severo per un importo pari a € 1.280.000,00;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 19/10/2018 è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di San Severo per la realizzazione dell'intervento denominato "Mobilità dolce tra città e campagna", a valere sul POR Puglia 2014-2020 – Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" – Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane";
- in data 22/10/2018 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune nella qualità di Soggetto Beneficiario ai fini della realizzazione dell'intervento;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 29/03/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto;
- in applicazione della Convenzione sottoscritta tra il Comune di San Severo e la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 879 del 07.05.2019 del Comune di San Severo (FG) è stata autorizzata la S.U.A. - Provincia di Foggia all'espletamento dell'appalto per l'affidamento dei lavori per l'intervento in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs.50/2016, con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso (importo complessivo a base di gara di € 1.015.527,16, oltre I.V.A., di cui € 918.035,34 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 97.491,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);
- il bando di gara, affissione n. 96/2019, prot. n. 30324 del 06/06/2019, è stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Foggia, sulla piattaforma telematica "Appalti e Affidamenti", all'Albo Pretorio del Comune di San Severo, sulla piattaforma telematica "Appalti e Affidamenti" dal 06/06/2019 al 29/07/2019, sul sito del Ministero delle

Infrastrutture M.I.T. l' 11/06/2019, in GURI n. 67 del 10/06/2019, e sulle testate giornalistiche AVVENIRE e IL QUOTIDIANO DI FOGGIA il 12/06/2019;

- l'avviso di "Rettifica al Disciplinare e Proroga dei Termini", affissione n.118 del 04/07/2019 protocollo n. 35628 di pari data, è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Foggia, all'Albo Pretorio del Comune di San Severo, sulla piattaforma telematica "Appalti e Affidamenti" il 04/07/2019, in Guri n. 79 del 08/07/2019, sul sito del Ministero delle Infrastrutture M.I.T. il 09/07/2019 e sulle testate giornalistiche AVVENIRE e IL QUOTIDIANO DI FOGGIA il 10/07/2019;

- il termine di presentazione delle offerte del 8/7/2019 è stato prorogato al giorno 29/07/2019 con la relativa apertura dei plichi della documentazione amministrativa alla data del giorno 30/07/2019;

- con Determinazione Dirigenziale 1592 del 24/10/1992 la SUA – Provincia di Foggia ha concluso la procedura con l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., in favore dell'operatore economico Franco Dipergola S.r.l., con sede in Carapelle -SS16 Km 692.800 - P. IVA 03981150711 che, con ribasso percentuale del 16% ha ottenuto un punteggio totale di punti 93,701 e, su un importo a base d'asta di € 918.035,34 al netto degli oneri di sicurezza, ha offerto un importo di € 771.149,69 a cui si aggiungono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 97.491,82, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 868.641,51;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1701 del 13/11/2019 la SUA – Provincia di Foggia a seguito della verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa aggiudicataria ha proceduto ad approvare la dichiarazione di efficacia

dell'aggiudicazione definitiva;

- con nota prot. 2019/0055493 del 13/11/2019 la SUA ha effettuato la comunicazione di avvenuta efficacia a tutti i soggetti partecipanti alla gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 337 del 17/02/2020 il Comune di San Severo ha preso atto dell'aggiudicazione effettuata dalla SUA – Provincia di Foggia e ha impegnato la spesa complessiva di € 955.505,66, comprensiva di IVA al 10%, in favore della società Franco Dipergola S.r.l.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 09/06/2020 è stato approvato lo schema del presente contratto

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori relativi all'intervento "MOBILITA' DOLCE TRA CITTA' E CAMPAGNA" – COD. PROGETTO A0404.14" finanziato valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" – AZIONE 4.4 "INTERVENTI PER L'AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE". L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto, a quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati. Le opere dovranno inoltre essere eseguite

in conformità agli impegni assunti dall'appaltatore in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica migliorativa.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

2. Ammontare del contratto

A seguito del ribasso offerto in sede di gara pari al 16% (sedici/00%), sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, l'importo contrattuale ammonta a euro 868.641,51 (diconsi euro ottocentosessantottomilaseicentoquarantuno/51) di cui:

- € 771.149,69 per lavori veri e propri;
- € 97.491,82 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura" e "a corpo" ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. u) del D.lgs. n. 50/2016, per i seguenti importi:

		Imp. lavori netto rib.	Oneri sic.
OG1 AREE ATTREZZATE	Lavori a corpo	€ 296.662,90	€ 20.052,27
OG3 PISTA CICLABILE	Lavori a misura	€ 474.486,79	€ 36.553,01
Oneri di sicurezza indiretti			€ 40.886,54
Totali		€ 771.149,69	€ 97.491,82

Per la parte di lavori "a corpo", prevista in € 296.662,90, oltre gli oneri di sicurezza diretti, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura", previsti in € 474.486,79, oltre gli oneri di sicurezza diretti, i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, che l'impresa dichiara di conoscere e accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il Capitolato Speciale di appalto;
- c) il computo metrico estimativo, richiamato nel bando;
- d) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
- e) l'elenco prezzi unitari;
- f) i Piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- g) le polizze di garanzia di cui agli 17-18-19 del presente contratto;
- h) gli elaborati di progetto, ivi compresi i particolari costruttivi;
- i) gli elaborati dell'offerta tecnica migliorativa.

La sopra menzionata documentazione non è fisicamente e materialmente allegata al contratto ma è disponibile agli atti dell'Area V – Urbanistica e Attività Produttive del Comune di San Severo.

4. Piani di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall'Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.

5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale della società.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario per il tramite della Tesoreria Comunale sul seguente conto corrente dedicato: ...omissis... a – Agenzia/Filiale di ...omissis... – ...omissis... – ...omissis... – IBAN ...omissis....

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 è autorizzato ad operare sul conto

corrente dedicato il sig. Dipergola Pasquale, nato ...omissis... il ...omissis..., residente a ...omissis... via ...omissis... – CF ...omissis....

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6. Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori. Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all'esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative

che dovessero essere irrogate per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto all'integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi. L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale dell'edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'appaltatore è altresì obbligato ad inserire analoghe previsioni nei contratti coi propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del cod.civ.

7. Controlli dell'amministrazione

L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento ed in particolare dal Codice degli Appalti e dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione è affidato al RTP Capogruppo Mandataria

arch.Rolando Rubino.

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

8. Termini per l'inizio

Dopo la stipula del contratto, entro 45 giorni, il direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori.

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 lett. e) del presente capitolato;
- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il programma dei lavori, con il progetto e con il piano di coordinamento e sicurezza. Si dà atto che il piano di coordinamento e sicurezza contiene delle specifiche indicazioni per le fasi di lavorazioni, di cui l'Appaltatore dovrà tenere conto. La coerenza sarà valutata dal Direttore dei Lavori sentito il Responsabile del Procedimento;

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezza quando l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale Piano generale di sicurezza (in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione);
- la documentazione di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009.

9. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penali per il ritardo

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro **120 giorni (centoventi giorni)** naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori iniziale.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere, l'ordine e le forniture di materiali e quant'altro per realizzare l'opera, per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi

natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello 0,10% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo (1). 2. L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto o dal Capitolato speciale d'appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

10. Sospensioni

E'ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regolare d'are dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito

verbale.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, dandone ordine contemporaneamente al D.L. ed all'appaltatore. Lo stesso RUP emette l'ordine di ripresa qualora vengano a cessare le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori comunicandolo al D.L. ed all'appaltatore.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, superino un quarto del tempo contrattuale o comunque quando superino sei mesi complessivi, il RUP dà tempestiva comunicazione all'ANAC. Quando ricorre tale situazione, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

11. Subappalto

Il subappalto è consentito nei casi e nei modi normati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare:

- a) è subappaltabile, come espressamente indicato nella lettera d'invito, la categoria prevalente OG3 nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo della medesima categoria. La categoria OG1, diversa da quella

prevalente, può essere subappaltata nei limiti consentiti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, o scorporata e realizzata mediante costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.

b) Il limite di subappalto è comunque il 40% dell'importo totale complessivo del contratto.;

c) l'affidamento dei lavori in subappalto potrà avvenire solo previa autorizzazione della stazione appaltante o al trascorrere del trentesimo giorno, salvo proroga, dalla domanda corredata dalla documentazione prevista dalla normativa succitata, purché:

- i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti che intendono subappaltare o concedere in cottimo; la mancata dichiarazione inerente il subappalto, preclude tale possibilità.

- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

- i subappaltatori, qualificati per la categoria dei lavori che intendono realizzare, non abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto

d) l'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. Al contratto di subappalto deve essere allegato:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle lavorazioni subappaltate

- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), le imprese subappaltatrici dovranno esibire tutta la documentazione indicata nel D. Lgs. 81/2008 come integrata e corretta dal D.Lgs. 106 / 2009.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 24.

12. Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo le disposizioni di cui al D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

La contabilizzazione dei lavori **a misura** sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente, non preventivamente autorizzati dalla D.L., e/o in contraddizione agli ordini di servizio

della Direzione lavori e non conformi al contratto.

13. Varianti

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

La Stazione appaltante si riserva, la facoltà di procedere alla modifica del contratto con l'appaltatore per la realizzazione di lavori accessori da realizzare nell'ambito del dell'appalto originale, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto, nei limiti del ribasso d'asta che verrà presentato dall'aggiudicatario e delle economie che si renderanno disponibili all'interno del qte del progetto.

14. Anticipazione

L'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, come prevista dall'art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'intervento.

15. Pagamenti in acconto e a saldo

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà il 30% dell'importo contrattuale, comprensivi della quota relativa agli

oneri di sicurezza di cui all'art. 37 del capitolato speciale d'appalto e della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la rata finale a decorrenza dell'importo totale dei lavori.

Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvederà a richiedere per L'Appaltatore e per eventuali subappaltatori, il "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Ai sensi dei combinati commi 10 dell'art. 105 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell'art. 235 del Regolamento, previo rilascio di garanzia fideiussoria non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

16. Conto finale e collaudo provvisorio

Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. 2.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 28, comma 1, e dal comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il Collaudo dovrà essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi del comma 1 lett. u) dell'art.217 del D. Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi del comma 1 lett. u) dell'art. 217 del D. Lgs. n.50/201, l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

17. Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo

certificato di collaudo provvisorio.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del cod.civ., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se, dopo l'ultimazione, l'opera è presa in consegna dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico della Stazione appaltante.

TITOLO III - GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

18. Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero *...omissis...* del 9/1/2020 rilasciata dalla società *..omissis..* – Agenzia di *..omissis..* dell'importo di € 69.491,32 pari al 8% dell'importo contrattuale (l'importo della garanzia è ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in quanto l'appaltatore è in possesso di certificazione del

sistema di qualità conforme alle norme europee).

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia è costituita con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del Dlgs. 50/2016 ed è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (2 anni).

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

19. Polizza a garanzia della anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti, fino al completo svincolo in sede di liquidazione dello stato di avanzamento che copre l'intero importo dell'anticipazione pagata.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

20. Garanzia rata di saldo

La polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

21. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima

della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante

copia della polizza di assicurazione per:

- danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; l'importo della somma da assicurare è pari all'importo contrattuale;
- di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro; il massimale ammonta ad euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

TITOLO IV - MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

22. Clausola risolutiva espressa per informazioni interdittiva antimafia

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ed è risolto automaticamente nel caso in cui pervenga in qualunque momento, comunicazione/informazione interdittiva antimafia di cui agli artt. 88 e 91 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 15.

23. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva il diritto procedere alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi normati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

24. Recesso

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

25. Accordo bonario. Definizione delle controversie

Per quanto concerne l'accordo bonario si applicano le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. n.50/2016.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice civile e alle altre disposizioni di legge in materia.

27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella della emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, nella misura del 10%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1968 n. 131 e ss. mm. ed ii. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell'Amministrazione.

28. Incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. L.vo n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

29. Clausole finali.

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di approvarle incondizionatamente.

Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire con atto scritto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da 27 articoli, n. 30 pagine per intero, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

- per il Comune di San Severo: **arch. Fabio Mucilli**, nella sua qualità di Dirigente Area V "Urbanistica e Attività Produttive" domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso, mediante firma autografa apposta in mia presenza e digitale con Carta Nazionale dei Servizi – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia valida fino al 17/10/2021.
- per la Società: sig. **Pasquale Dipergola** nella sua qualità di legale

rappresentante dell'impresa FRANCO DIPERGOLA S.r.l. con sede in Carapelle
-SS16 Km 692.800 snc, P. IVA 03981150711, mediante firma autografa
apposta in mia presenza e digitale rilasciata da ARUBA pec valida fino al
21/01/2022.

Il Segretario Generale del Comune di San Severo – dott. Vito Tenore – firma digitale
rilasciata Camera di Commercio Industria Artigianato di Campobasso - valida fino al
20.09.2020.

PER IL COMUNE Arch. Fabio Mucilli

PER LA DITTA Sig. Pasquale Dipergola

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE dott. Vito Tenore

Fatto in modalità elettronica e da me sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.
11, comma 13, del D. L.vo n. 163/2006, nel testo modificato dall'art. 6, comma 3, del
decreto legge n. 179/2012, come convertito in legge n. 221/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito Tenore